

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO PRIMO

DEI REATI MILITARI, IN GENERALE.

Titolo I

DELLA LEGGE PENALE MILITARE.

Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare.

La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

Art. 2. Denominazioni di “militari” e di “forze armate dello Stato”.

Il presente codice comprende:

- 1) sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;
- 2) sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze militari suindicate.

Art. 3. Militari in servizio alle armi.

Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

- 1) relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
- 2) relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

L’assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l’applicazione della legge penale militare.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s’intende la comunicazione personale di questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(Abrogato).

Art. 5. Militari considerati in servizio alle armi.

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:

- 1) gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
- 2) i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
- 3) i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
- 4) i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
- 5) i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
- 6) ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

Art. 6. Militari richiamati in servizio alle armi.

Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell’articolo 3.

Art. 7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.

Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:

- 1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell’art. 98 (istigazione od offerta), quando l’istigazione o l’offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.

Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli artt. 96, 101 e 102 di questo codice;

2) quando commettono i reati previsti negli artt. 157, 158 e 159 (procurata infermità a fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d'infermità); nell'art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell'art. 238 (reati commessi dal militare a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 e 238 di questo codice;

3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

Art. 8. Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato.

Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

- 1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
- 2) gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.

Art. 9. Ufficiali di complemento di prima nomina.

Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.

Art. 10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.

La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

- 1) nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
- 2) per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.

La legge penale militare si applica:

- 1) ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
- 2) a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

Art. 12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.

Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l'assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell'ordine d'imbarco.

Art. 13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.

Art. 14. Estranei alle forze armate dello Stato.

Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.

La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Art. 16. Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.

La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

Art. 17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.

La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

Art. 18. Reati commessi in territorio estero.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a' termini dell'articolo 260.

Art. 19. Materie regolate da altre leggi penali militari.

Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

Art. 20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.

Art. 21. Delitti comuni commessi da militari.

(Abrogato dall'articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167).

Titolo II

DELLE PENE MILITARI.

Capo I

DELLE SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE.

Art. 22. Pene militari principali: specie.

Le pene militari principali sono:

- 1) la morte; (1)
- 2) la reclusione militare.

La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

(1) Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 1948, n° 21). L'art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

Art. 23. Denominazione e classificazione della reclusione militare.

Sotto la denominazione di *pene detentive* o *restrittive della libertà personale* è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

Art. 24. Pene militari accessorie: specie.

Le pene militari accessorie sono:

- 1) la degradazione;
- 2) la rimozione;
- 3) la sospensione dall'impiego;
- 4) la sospensione dal grado;
- 5) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Capo II

DELLE PENE MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.

Art. 25. Pena di morte (1).

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.

La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 26. Reclusione militare.

La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

Art. 27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.

Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.

Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

Capo III

DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.

Art. 28. Degradazione.

La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

- 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare

qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

2) delle decorazioni.

La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

Art. 29. Rimozione.

La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni;

Art. 30. Sospensione dall'impiego.

La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dall'impiego.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 31. Sospensione dal grado.

La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Art. 32. Pubblicazione della sentenza di condanna.

La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è iscritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Art. 33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.

La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge

penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;

3) la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Art. 34. Decorrenza delle pene militari accessorie.

Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

Art. 35. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.

Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.

Art. 36. Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio.

In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

Titolo III

DEL REATO MILITARE.

Capo I

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO.

Art. 37. Reato militare.

Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.

E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38. Trasgressione disciplinare.

Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono previste dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.

Art. 39. Ignoranza dei doveri militari.

Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare (1).

(1) *Sempreché non si tratti di ignoranza inevitabile (C. Cost. n. 61/95).*

Art. 40. Adempimento di un dovere.

(Abrogato)

Art. 41. Uso legittimo delle armi.

Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

Art. 42. Difesa legittima.

Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:

1) di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

2) di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

Se il fatto è commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni previste dal n. 2 del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 43. Nozione della violenza.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *violenza* si comprendono

l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

Art. 44. Casi particolari di necessità militare.

Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 45. Eccesso colposo.

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.

Art. 46. Pena per il delitto tentato.

Il colpevole di delitto tentato è punito:

- 1) con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione (1);
- 2) con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto (1);
- 3) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo;
- 4) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

(1) *Vedasi nota all'art.22.*

Capo II

CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE

Art. 47. Circostanze aggravanti comuni.

Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
- 2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
- 3) l'aver commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
- 4) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
- 5) l'aver il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

Art. 48. Circostanze attenuanti comuni.

Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
- 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;
- 3) l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

Art. 49. Provocazione.

(Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18.7.1984, n. 213).

Art. 50. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

Art. 51. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.

Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:

- 1) alla pena di morte con degradazione (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
- 2) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto (1) è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
- 3) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 4) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.

Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.

La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

- 1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione(1);

- 2) a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto (1).

(1) Vedasi nota all'art.22.

Capo III

DEL CONCORSO DI REATI

Art. 53. Pena di morte (1).

(1) Vedasi nota all'art.22.

Art. 54. Concorso di reati che importano l'ergastolo.

Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l'ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione (1).

(1) Vedasi nota all'art.22.

Art. 55. Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare.

Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:

1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

Art. 56. Limiti dell'aumento di pena.

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

Titolo IV

DEL REO

Capo I

DELLA RECIDIVA

Art. 57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.

Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati previsti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.

Capo II

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 58. Circostanze aggravanti.

Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 e 112 o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.

La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.

Art. 59. Circostanze attenuanti.

La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:

- 1) per l'inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
- 2) per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.

Titolo V

DELL'APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.

Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.

La detenzione ordinata in via disciplinare dall'autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.

Art. 61. Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.

Art. 63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

- 1) la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (1);
- 2) la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
- 3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;
- 4) alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa (2);
- 5) alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
- 6) alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda (2).

(1) Vedasi nota all'art. 22.

(2) Vedasi art. 136 C.p., artt. 102 e 103 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e 21 giugno 1996, n. 206.

Art. 64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.

Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:

- 1) se trattasi dei reati indicati nell'articolo 264, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente;
- 2) se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell'articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- 3) in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.

Art. 65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.

Nei casi preveduti dall'articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:

- 1) la pena di morte (1) è eseguita secondo le norme stabilite dall'articolo 25;

2) alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.

(1) Vedasi nota all'art.22.

Titolo VI

DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE E DELLA PENA MILITARE.

Art. 66. Norma generale.

Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte (1) preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale.

(1) Vedasi nota all'art.22.

Art. 67. Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 68. Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata.

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età, per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.

Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.

Art. 69. Sospensione condizionale della pena. (Abrogato).

Art. 70. Non menzione della condanna nel certificato del casellario.

Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dall'articolo 175 del codice penale.

La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.

Art. 71. Liberazione condizionale.

Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.

Art. 72. Riabilitazione militare.

La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.

Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione concessa nei modi stabiliti dalla legge penale militare.

La sentenza della riabilitazione concessa a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi previsti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.

Art. 73. Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.

Salvo che il decreto disponga altrimenti, l'amnistia, l'indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.

Titolo VII

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.

Art. 74. Norma generale.

Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte (1) preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s'intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione previste dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell'articolo 230, n. 1 del codice penale.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 75. Divieto di soggiorno.

Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

Art. 76. Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.

Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca. Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l'esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattasi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO SECONDO

DEI REATI MILITARI, IN PARTICOLARE.

Titolo I

**DEI REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA
DIFESA MILITARE**

Capo I

DEL TRADIMENTO

Art. 77. Alto tradimento.

Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290-bis del codice penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, e dalla legge 11 novembre 1947, numero 1317, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione. E' punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

Art. 78. Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata.

E' punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

1) il militare colpevole di istigazione o cospirazione, dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2) il militare, che, per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente, promuove, costituisce od organizza una banda armata, ovvero vi partecipa.

Art. 79. Offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica.

Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Art. 80. Offesa al Capo del Governo.

(Abrogato).

Art. 81. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato.

Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

Art. 82. Vilipendio alla nazione italiana.

Il militare, che pubblicamente vilipende la nazione italiana, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 83. Vilipendio alla bandiera nazionale o ad altro emblema dello Stato.

Il militare, che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 84. Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi.

Il militare, che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 85. Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Il militare, che, in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l'ergastolo.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate.

Capo II

DELLO SPIONAGGIO MILITARE E DELLA RIVELAZIONE DI SEGRETI MILITARI

Art. 86. Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

Il militare, che rivela, nell'interesse di uno Stato estero, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con l'ergastolo.

Art. 87. Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio.

Quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 88. Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio.

Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l'ergastolo.

Art. 89. Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio.

Il militare che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Art. 89-bis. Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che a scopo di spionaggio:

- 1) senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
- 2) per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
- 3) si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
- 4) acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Art. 90. Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il militare:

- 1) che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
- 2) che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
- 3) che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1;
- 4) che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato. Per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno nei suddetti luoghi o zone, il militare è punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in luoghi in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 91. Rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio.

Fuori del caso indicato nell'articolo 86, il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 92. Circostanze aggravanti.

Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto è stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicità, la pena è aumentata.

Art. 93. Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato.

Per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 94. Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate.

Il militare, che comunica a uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, diverse da quelle che devono rimanere segrete o che hanno carattere riservato, è punito, se dal fatto può derivare nocumento alla forza, alla preparazione o alla difesa militare dello Stato, con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 95. Militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti si applicano anche al militare, che ottiene le notizie ivi indicate.

Art. 96. Fine di favorire lo Stato italiano.

Per i reati preveduti dagli articoli precedenti, la punibilità non è esclusa, se il colpevole ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 97. Agevolazione colposa.

Il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero per lo stesso motivo, essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa, l'esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo, 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 98. Istigazione od offerta.

Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

- 1) con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è la morte con degradazione (1);
- 2) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

(1) *Vedasi nota all'art. 22.*

Art. 99. Corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento o di spionaggio militare.

Il militare, che tiene con uno Stato estero corrispondenza diretta a commettere alcuno dei fatti indicati negli articoli 85, 86, 87 e 88, o che comunque compie atti diretti a commettere alcuno dei fatti stessi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Art. 100. Omesso rapporto.

Il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 101. Parificazione degli Stati alleati.

Le pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 102. Circostanza attenuante.

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno e del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

TITOLO

DEI REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE.

Capo I

DEI REATI IN SERVIZIO.

Sezione I

DELLA VIOLAZIONE DI DOVERI GENERALI INERENTI AL COMANDO

Art. 103. Atti ostili del comandante contro uno Stato estero.

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto (1).

La condanna importa la rimozione.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 104. Eccesso colposo.

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi: ferma la pena accessoria della rimozione.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 105. Perdita o cattura di nave o aeromobile.

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (1).

La stessa pena si applica:

1) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

2) a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 106. Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile.

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 107. Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o un'avarìa, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o una avarìa, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 108. Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile.

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

Art. 109. Agevolazione colposa.

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 110. Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro.

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso d'incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 111. Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo.

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 112. Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo.

Il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare non inferiore a un anno.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della morte mediante la fucilazione nel petto⁽¹⁾.

La condanna importa la rimozione.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 113. Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo.

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

Art. 114. Usurpazione di comando.

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della morte mediante fucilazione nel petto ⁽¹⁾.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 115. Movimento arbitrario di forze militari.

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

Art. 116. Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso.

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 117. Omessa esecuzione di un incarico.

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Sezione II

DELL'ABBANDONO DI POSTO E DELLA VIOLAZIONE DI CONSEGNA

Art. 118. Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

- 1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;
- 2) a bordo di una nave o di un aeromobile;
- 3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Art. 119. Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta.

Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 120. Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio.

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

Art. 121. Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso.

Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 122. Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata.

(Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 15/06/92, n. 299).

Art. 123. Omessa presentazione in servizio.

Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

Art. 124. Separazione di una parte delle forze militari dal capo od omissione di riunirsi a esso.

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona alcuno dei fatti su indicati.

Sezione III

DELLA VIOLAZIONE DI DOVERI INERENTI A SPECIALI SERVIZI

Art. 125. Inosservanza di istruzioni ricevute.

L'ufficiale incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni ricevute, è punito, se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 126. Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta.

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'autorità.

Art. 127. Divulgazione di notizie segrete o riservate.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 128. Violazione, soppressione, omessa consegna di dispacci; rivelazione del contenuto di comunicazioni.

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio, o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 129. Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

Il militare addetto al servizio postale telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per *corrispondenza* s'intende quella epistolare, telegrafica o telefonica.

Art. 130. Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare.

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 131. Circostanza aggravante.

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti è derivato nocimento al servizio militare, la pena è aumentata.

Art. 132. Inadempienza nelle somministrazioni militari.

Il militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio o servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessarie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 133. Requisizione arbitraria.

Il militare, che procede a requisizione senza averne la facoltà, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a cinque anni.

Art. 134. Abuso nelle requisizioni.

Il militare incaricato di requisizioni di cose o di opere, che rifiuta di rilasciare ricevuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque modo abusa delle facoltà conferite dalle leggi o dai regolamenti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a tre anni.

Ove l'abuso sia commesso con violenza, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

Se trattasi di alloggio militare, il militare, che costringe colui che è tenuto all'alloggio a dargli più di ciò che è dovuto, ovvero a tollerare che egli se ne impossessi o, comunque, ne usufruisca, è punito per ciò solo, con la reclusione militare fino a tre anni.

Art. 135. Abuso nell'imbarco di merci o passeggeri.

Il militare, che arbitrariamente imbarca o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi o aeromobili militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 136. Abuso nel lavoro delle officine o di altri laboratori militari.

Il militare addetto alle officine o ad altri laboratori militari, che, contro le disposizioni dei regolamenti, o gli ordini dei superiori, o dirigenti, vi lavora o vi fa

lavorare per conto proprio o di altri, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Sezione IV

**DELLA VIOLAZIONE DI SPECIALI DOVERI
INERENTI ALLA QUALITÀ MILITARE**

Art. 137. Manifestazioni di codardia.

Il militare, che, in caso di tempesta, naufragio, incendio o altra circostanza di grave pericolo, compie atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, è punito, se lo spavento o il disordine si produce e il fatto è tale da compromettere la sicurezza di un posto militare, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 138. Omesso impedimento di reati militari.

Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, è punito:

- 1) con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato è stabilita la pena di morte con degradazione (1) o quella dell'ergastolo;
- 2) negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi.

Se il colpevole è il più elevato in grado, o, a parità di grado, superiore in comando o più anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice può diminuire la pena.

Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.

(1) Vedasi nota all'art.22.

Sezione V

DELLA UBRIACHEZZA IN SERVIZIO

Art. 139. Nozione del reato e circostanze aggravanti.

Il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

Capo II

DEI REATI CONTRO MILITARI IN SERVIZIO

Art. 140. Forzata consegna.

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

Art. 141. Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Art. 142. Violenza a sentinella, vedetta o scolta.

Il militare, che usa violenza a una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 143. Resistenza alla forza armata.

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.

Art. 144. Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 145. Impedimento a portatori di ordini militari.

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i

dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

Art. 146. Minaccia a un inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri.

Il superiore, che minaccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto inerente al proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Capo III

DEI REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO ALLE ARMI.

Sezione I

DELL'ALLONTANAMENTO ILLECITO

Art. 147. Nozione del reato; sanzione penale.

Il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per un giorno, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che, essendo legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefisso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II

DELLA DISERZIONE

Art. 148. Nozione del reato; sanzione penale.

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

- 1) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;
- 2) il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

Art. 149. Casi di diserzione immediata.

E' considerato immediatamente disertore:

- 1) il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;
- 2) il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;
- 3) il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

- 4) il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;
- 5) il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei nn. 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel n. 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel n. 5.

Nei casi indicati nei nn. 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

Art. 150. Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo.

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori od organizzatori.

Sezione III

DELLA MANCANZA ALLA CHIAMATA

Art. 151. Nozione del reato; sanzione penale.

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 152. Circostanza aggravante: passaggio all'estero.

Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Art. 153. Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire.

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 151, non si presenta, facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI SECONDA E TERZA

Art. 154. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla durata dell'assenza.

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

- 1) se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;
- 2) se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 155. Persona che sostituisce il militare disertore o il mancante alla chiamata.

Nei casi preveduti dal n. 5 dell'articolo 149 e dalla articolo 153, colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

Art. 156. Rimozione.

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni seconda e terza, eccettuato quello preveduto dall'ultimo comma dell'articolo 151, importa la rimozione.

Capo IV

DELLA MUTILAZIONE E DELLA SIMULAZIONE D'INFERMITÀ

Art. 157. Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare.

Il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Art. 158. Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare.

Il militare, che, a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un

particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 159. Simulazione d'infermità.

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità.

Art. 160. Fatti commessi dagli iscritti di leva o durante lo stato di congedo.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche:

- 1) agli iscritti di leva;
- 2) ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

Art. 161. Procurata inabilità o simulata infermità a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 158.

Art. 162. Circostanza aggravante per i concorrenti nel reato.

Nel caso di concorso di persone, in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà.

L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

Art. 163. Pena militare accessoria.

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Capo V

DELLA DISTRUZIONE, ALIENAZIONE, ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI

Art. 164. Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare.

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Art. 165. Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare.

Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 166. Acquisto o ritenzione di effetti militari.

Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

Capo VI

DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO DI OPERE, DI EDIFICI O DI COSE MOBILI MILITARI

Art. 167. Distruzione o sabotaggio di opere militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione (1).

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

(1) Vedasi nota all'art. 22.

Art. 168. Danneggiamento di edifici militari.

Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque

danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 169. Distruzione o deterioramento di cose mobili militari.

Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato.

Art.170. Fatti colposi.

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 171. Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entità del danno.

Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

- 1) si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto è derivato un danno di rilevante entità;
- 2) la pena è diminuita, se, per la particolare tenuità del danno, il fatto risulta di lieve entità.

Art. 172. Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato.

Il militare, che, senza necessità, uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Titolo III

DEI REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE.

Capo I

DELLA DISOBEDIENZA

Art. 173. Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Capo II

DELLA RIVOLTA, DELL'AMMUTINAMENTO E DELLA SEDIZIONE MILITARE

Art. 174. Rivolta.

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
- 2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
- 3) abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione.

Art. 175. Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

- 1) rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
- 2) persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 176. Provocazione del superiore.

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 177. Omesso rapporto.

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

Art. 178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 179. Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante.

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, perciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Art. 180. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo (1).

Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

(1) *Vedasi sent. C. Cost. 2 maggio 1985, n. 126.*

Art. 181. Nei Casi di non punibilità.

Casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

- 1) coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
- 2) coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

Art. 182. Attività sediziosa.

Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 183. Manifestazioni e grida sediziose.

Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 184. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari.

Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.

Art. 185. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni.

Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Capo III

DELLA INSUBORDINAZIONE

Art. 186. Insubordinazione con violenza.

Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Art. 187. Circostanze aggravanti.

Nella ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

Art. 188. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

Art. 189. Insubordinazione con minaccia o ingiuria.

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

Art. 190. Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

- 1) se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
- 2) se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
- 3) se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.

Art. 191. Minaccia o ingiuria in assenza del superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

Art. 192. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

Art. 193. Funzioni esercitate dal superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

Art. 194. Provocazione del superiore.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n. 689).

Capo IV

DELL'ABUSO DI AUTORITÀ

Art. 195. Violenza contro un inferiore.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Art. 196. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore.

La pena è aumentata se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

Art. 197. Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare.

(Abrogato dall'art. 7 legge 26/11/85, n° 689).

Art. 198. Provocazione.

Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Capo V

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI TERZO E QUARTO

Art. 199. Cause estranee al servizio o alla disciplina militare.

Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.

Capo VI

DEL REATO MILITARE DI DUELLO

Sezione I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 200. Disposizioni penali applicabili.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Sezione II

DEL DUELLO FRA SUPERIORE E INFERIORE

Art. 201. Inferiore che sfida il superiore; accettazione; duello.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 202. Superiore che sfida l'inferiore; accettazione; duello.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 203. Promozione dell'inferiore.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Sezione III

DEL DUELLO FRA EGUALI

Art. 204. Sfida; accettazione; duello.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Sezione IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI SECONDA E TERZA

Art. 205. Casi di non punibilità.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 206. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 207. Esclusione della rimozione.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 208. Omesso deferimento della vertenza ai giuristi d'onore.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 209. Casi di applicazione delle pene stabilite per la insubordinazione, l'abuso di autorità, l'omicidio e la lesione personale.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 210. Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna.

(Disposizioni da ritenere anacronistiche e, pertanto, non più applicabili).

Art. 211. Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle Forze armate dello Stato.

(Abrogato dall'art. 5, legge 23/03/56, n. 167).

Capo VII

DELLA ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Art. 212. Istigazione a commettere reati militari.

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'art. 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.

Art. 213. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

Il militare, che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice

penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 214. Militari in congedo.

Le disposizioni dell'articolo 212 si applicano anche se il fatto è commesso da un militare in congedo illimitato, sempreché l'istigazione si riferisca a reati esclusivamente militari ovvero a reati per i quali è prevista, a norma dell'articolo 7 del codice penale militare di pace, l'applicabilità della legge penale militare ai militari in congedo.

Titolo IV

REATI SPECIALI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE, CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO LA PERSONA E CONTRO IL PATRIMONIO

Capo I

DEL PECULATO E DELLA MALVERSAZIONE MILITARE

Art. 215. Peculato militare.

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se l'appropria, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Art. 216. Malversazione a danno di militari.

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che si appropria, o comunque distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 217. Peculato e malversazione del portalettere.

Il militare incaricato del servizio di portalettere, che commette l'appropriazione o la distrazione preveduta dai due articoli precedenti, o che, comunque, si appropria, o distrae a profitto proprio o di altri, con danno dell'amministrazione militare o di militari, valori o cose di cui ha il possesso per ragione del suo servizio, è punito con le pene in detti articoli stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Art. 218. Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui.

Il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione

militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

Art. 219. Pena accessoria.

La condanna per alcuno dei reati indicati negli articoli precedenti, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Capo II

REATI DI FALSO

Art. 220. Falso in fogli di licenza, di via e simili.

Il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

Art. 221. Usurpazione di decorazioni o distintivi militari.

Il militare, che porta abusivamente in pubblico decorazioni militari, o segni distintivi di grado, cariche, specialità, brevetti militari, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Capo III

REATI CONTRO LA PERSONA

Art. 222. Percosse.

Il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi. Tale disposizione non si applica, quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 223. Lesione personale.

Il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 224. Lesione personale grave o gravissima.

Se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 225. Circostanza aggravante e circostanza attenuante.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.

Art. 226. Ingiuria.

Il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Art. 227. Diffamazione.

Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni. Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

Art. 228. Ritorsione. Provocazione.

Nei casi preveduti dall'articolo 226, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 e 227 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Art. 229. Minaccia.

Il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a due mesi. Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi. Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Capo IV

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 230. Furto militare.

Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *luogo militare* si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.

Art. 231. Circostanze aggravanti.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

- 1) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
- 2) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
- 3) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
- 4) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 232. Furto a danno del superiore al cui personale servizio il colpevole sia addetto, o nell'abitazione dello stesso superiore.

Il militare addetto al personale servizio di un superiore, che, in qualsiasi luogo, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola al superiore che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso, nell'abitazione del superiore, a danno di persona con questo convivente.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, o se alcuna di

dette circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Art. 233. Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento.

Si applica la reclusione militare fino a sei mesi:

- 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
- 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;
- 3) se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 231.

Art. 234. Truffa.

Il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

La condanna importa la rimozione.

Art. 235. Appropriazione indebita.

Il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione.

Art. 236. Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito.

E' punito con la reclusione militare fino a sei mesi:

- 1) il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;
- 2) il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Art. 237. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Titolo V

**DISPOSIZIONI RELATIVE AI MILITARI IN CONGEDO,
AI MOBILITATI CIVILI E ALLE PERSONE ESTRANEE
ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO**

Capo I

DISPOSIZIONI PER I MILITARI IN CONGEDO

Art. 238. Reati commessi dal militare in congedo a causa del servizio prestato.

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in congedo, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio o in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro; purché il fatto medesimo sia stato commesso entro due anni dal giorno in cui il militare ha cessato di prestare servizio alle armi.

Art. 239. Reati commessi contro militari in congedo a causa del servizio prestato.

E' punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice il militare in servizio alle armi o considerato tale, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in congedo alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo, quarto e sesto del titolo terzo di questo libro.

Art. 240. Reati commessi contro militari in congedo che vestono, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

Il militare in servizio alle armi, o considerato tale, che commette alcuno dei fatti previsti dai capi terzo,

quarto e sesto del titolo terzo di questo libro, contro un militare in congedo mentre questi veste, ancorché indebitamente, l'uniforme militare, è punito a norma delle rispettive disposizioni di questo codice.

Art. 241. Militari in congedo assoluto.

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti si applicano anche se gli offesi avevano, al momento del fatto, cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato.

Capo II

DISPOSIZIONI PER I MOBILITATI CIVILI

Art. 242. Mutilazione o infermità procurata o simulazione d'infermità.

Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, ovvero simula infermità o imperfezioni, è punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena è diminuita.

Art. 243. Abbandono del servizio da parte del mobilitato civile.

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale di produzione per la guerra ovvero a uno stabilimento privato mobilitato, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre cinque giorni, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare dispensato, all'ammesso a ritardo o all'esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nel comma precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre ventiquattro ore, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nello stesso termine.

Se il fatto è commesso da tre o più persone, previo accordo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se la durata dell'assenza non supera quindici giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

Art. 244. Violenza contro superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, usa violenza contro un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero contro chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 245. Minaccia o ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o contro militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero a chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punibile con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica, se l'ingiuria è commessa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Se il fatto è commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o del rappresentante dell'autorità militare, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 246. Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o a militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, inerente al servizio o alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento, ovvero di chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se il fatto è commesso durante il servizio, o in presenza di più persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena è aumentata.

Art. 247. Violenza usata da superiori nella gerarchia tecnica o amministrativa o da militari preposti alla sorveglianza disciplinare.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, usa violenza contro un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a un anno.

Se il colpevole ha reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto è commesso da chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, contro un appartenente allo stabilimento medesimo.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale, si

applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

Art. 248. Minaccia o ingiuria a un inferiore.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia tecnica o amministrativa dello stabilimento stesso, ovvero ne offende, in sua presenza, l'onore o il decoro, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

La pena è della reclusione militare fino a due anni, se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.

Le stesse pene si applicano, se il fatto è commesso mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 249. Violenza a causa d'onore.

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 244 e 247 è commesso a causa d'onore nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice.

Art. 250. Ostruzionismo o sabotaggio nei lavori.

Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'articolo 243, ostacola il corso dei lavori, ovvero esegue lavorazione difettosa, o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione militare non inferiore a sette anni.

Art. 251. Violazioni di disposizioni dell'autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, è punito con la reclusione militare da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto a un ente o stabilimento privato mobilitato, o che abbia ricevuto dall'autorità statale preposta alle fabbricazioni di guerra il preavviso della dichiarazione di ausiliarietà, il quale:

- 1) ritarda od omette di comunicare notizie o dati richiesti dalla predetta autorità, relativi all'attività dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele o incompleto;
- 2) presenta all'autorità suindicata domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantità superiore a quella necessaria e sufficiente;
- 3) aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dalla detta autorità, ovvero li utilizza per scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
- 4) omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionando la riduzione della sua capacità produttiva;
- 5) procede, senza autorizzazione dell'autorità suindicata, a trasformazioni o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione di tutti o parte degli stessi, o di macchinari.

Capo III

DISPOSIZIONI PER I PILOTI NON MILITARI DI NAVI MILITARI O AEROMOBILI MILITARI, PER I CAPITANI DI NAVI MERCANTILI E PER I COMANDANTI DI AEROMOBILI CIVILI

Art. 252. Pilota che cagiona la perdita, ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave.

Il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con l'ergastolo.

Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

- 1) la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;
- 2) la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 253. Pilota che abbandona la nave.

Il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 254. Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio.

Il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 255. Pilota che induce in errore il comandante.

Il pilota di una nave militare o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, che, mediante indicazioni o suggerimenti o in qualsiasi altro modo, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se l'errore del comandante deriva dalla colpa del pilota, questi è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 256. Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

Art. 257. Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili.

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione

militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile, è punito con l'ergastolo.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma.

Art. 258. Circostanze attenuanti.

Quando, nei fatti preveduti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 252 e dal primo comma dell'articolo 253, ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione non inferiore a sette anni, e le altre pene sono diminuite dalla metà a due terzi.

(1) *Vedasi nota all'art. 22.*

Art. 259. Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare.

Il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Art. 260. Richiesta di procedimento.

I reati preveduti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 e 112 sono puniti a richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono i colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del Ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell'articolo 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

I reati qui previsti sono uniti a richiesta del comandante di altro ente superiore, allorché il comandante del Corpo di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla condotta contestata.

Agli effetti della legge penale militare, per i militari non appartenenti all'esercito, al comandante del corpo è sostituito il comandante corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

Nei casi preveduti dal secondo e dal terzo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese

dal giorno, in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma:

- 1) se il colpevole non è militare, alla richiesta del Ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del Ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unità presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;
- 2) se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle Forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

CODICE PENALE MILITARE DI PACE

LIBRO TERZO

DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE.

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 261. Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale.

Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

- 1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;
- 2) al segretario, il cancelliere.

Art. 261 bis. Procedimenti riguardanti i magistrati.

Quando per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o della Guardia di finanza che svolgono la funzione di giudice presso tribunali militari o corti militari d'appello si verificano le condizioni previste dall'articolo 11(1) del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione, all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della corte d'appello o della sezione distaccata di corte d'appello, determinato nel modo seguente:

- a) dalla corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
- b) dalla sezione distaccata di Napoli alla sezione distaccata di Verona;
- c) dalla sezione distaccata di Verona alla corte militare di appello di Roma.

(1) Articolo riportato a pagina 175.

Titolo II

DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

Capo I

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

Art. 262. Unicità della giurisdizione militare.

La giurisdizione militare è unica per tutte le Forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi "dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato".

Art. 264. Connessione di procedimenti (1).

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une dalle altre ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragione di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo (2).

(1) Così sostituito dall'art. 8, legge 23.3.56, n. 167

(2) L'art 13, 2° comma, c.p.p., così disciplina, ora, la connessione fra i reati militari: "Fra i reati comuni e i reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'art.16, comma 3°. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario".

Capo III

EFFETTI DELLA CONNESSIONE DEI PROCEDIMENTI SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI

Art. 265. Proscioglimento di alcuno degli imputati.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Art. 266. Effetti della connessione sulla competenza dell'autorità giudiziaria militare e su quella dell'Alta Corte di giustizia.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Art. 267. Giurisdizione militare italiana in territorio estero.

Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana è regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

Art. 268. Sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione consolare.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DELLE AZIONI

Art. 269. Officialità dell'azione penale.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, l'azione penale è pubblica, e quando non sia necessaria la richiesta o la querela, è iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a referto, a denuncia o ad altra notizia di reato.

Art. 270. Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno (1).

(1) Dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n°60, in data 22 febbraio 1996.

Capo II

DEL GIUDICE

Sezione I

ORGANI DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

Art. 271. Disposizione generale.

La legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

Sezione II

DELLA COMPETENZA.

§1

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI

Art. 272. Competenza dei tribunali militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 273. Reati commessi in navigazione o all'estero.

Le disposizioni originarie dell'articolo devono così ritenersi sostituite, in tempo di pace dagli artt. 8, secondo comma, e 9 della L. 7 maggio 1981, n° 180:

- art. 8, 2° comma - "La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato";

- art. 9 - "Per i reati commessi all'estero è competente il tribunale militare di Roma".

Art. 274. Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito.

Per i reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito, è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o reparto al quale l'imputato apparteneva o avrebbe dovuto presentarsi.

In caso di arresto, consegna o volontaria costituzione, la competenza appartiene al tribunale militare del luogo dell'arresto, della consegna o della volontaria costituzione.

Art. 275. Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando.

(Disposizione da ritenere non più applicabile, in tempo di pace, per implicita soppressione del Tribunale Supremo Militare - legge 180/81).

Art. 276. Effetti della connessione sulla competenza per territorio.

(Implicitamente soppresso dall'art. 16 legge 180/81).

§2

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI DI BORDO

Art. 277. Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Art. 278. Competenza speciale dei tribunali militari di bordo.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Art. 279. Effetti della connessione sulla competenza di tribunali militari territoriali e sulla competenza di tribunali militari di bordo.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Art. 280. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo diversi.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Art. 281. Effetti della connessione sulla competenza dei tribunali militari di bordo e sulla competenza del giudice ordinario.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Art. 282. Cessazione della competenza dei tribunali militari di bordo.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

§ 3

**DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI
MILITARI
PRESSO FORZE ARMATE CONCENTRATE**

Art. 283. Tribunali all'interno e all'estero.

(Disposizioni da ritenere non più applicabili in tempo di pace).

Sezione III

DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

Art. 284. Denuncia e risoluzione dei conflitti di competenza fra giudici militari.

Si applicano le corrispondenti norme dettate dagli artt. 28 e 32 C.p.p.:

Art. 28. (Casi di conflitto) - "1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.

3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione".

Art. 32. (Risoluzione del conflitto) - "1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le norme previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.

2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli artt. 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2".

Sezione IV

DELLA RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 285. Casi di rimessione e norme relative.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Art. 286. Effetti del procedimento per rimessione.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Art. 287. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Al procedimento per rimessione relativo a reati soggetti alla giurisdizione militare si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

Sezione V

**DELLA INCOMPATIBILITÀ,
DELL'ASTENSIONE
E DELLA RICUSAZIONE DEL GIUDICE**

Art. 288. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione dei magistrati e dei giudici militari, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale, relative all'incompatibilità, all'astensione e alla ricusazione del giudice, salve le norme dell'articolo seguente.

Art. 289. Incompatibilità speciali per i procedimenti militari.

Oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 (ora 34 e 35) del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale militare o della Corte militare di appello, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero:

1) colui che è stato offeso dal reato;

2) gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;

3) gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale;

4) l'ufficiale che ha proceduto ad atti di indagini preliminari.

Capo III
DELLE PARTI

Sezione I

DEL PUBBLICO MINISTERO

Art. 290. Esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Il pubblico ministero presso i tribunali militari inizia ed esercita l'azione penale per i reati soggetti alla giurisdizione militare.

Art. 291. Attribuzioni del procuratore militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica, sotto la dipendenza e la direzione del procuratore generale militare della Repubblica:

- 1) vigila sull'osservanza delle leggi, sull'ordine delle competenze e sulla sollecita spedizione delle cause;
- 2) fa eseguire i provvedimenti dei tribunali militari e del giudice istruttore;
- 3) esercita tutte le altre attribuzioni, che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Sezione II

DELL'IMPUTATO (1).

Art. 292. Dubbio sulla identità personale dell'imputato nel giudizio davanti al tribunale supremo militare.

Art. 293. Difensori.

Art. 294. Disciplina dei difensori militari.

Art. 295. Disciplina dei difensori non militari.

(1) *Disposizioni da ritenere implicitamente abrogate.*

Capo IV

DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sezione I

**DELLE NOTIFICAZIONI E DELLE COPIE
DEGLI ATTI**

Art. 296. Obbligo d'osservanza delle norme processuali.

Nei procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare, i magistrati militari, i giudici militari, i cancellieri giudiziari militari, gli ufficiali giudiziari, i messi giudiziari militari, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare sono obbligati a osservare le norme stabilite da questo codice e, in quanto applicabili, quelle del codice di procedura penale, anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione particolare.

Art. 297. Rilascio di copie, di estratti o di certificati.

Sul punto è da ritenersi applicabile l'art. 116 c.p.p.:

Art. 116. (Copie, estratti e certificati) - "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114".

Art. 298. Notificazione degli atti.

In quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.

Art. 299. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate.

Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'autorità procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'autorità procedente l'attestato della fatta intimazione.

Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso può essere notificato a cura

dell'Arma dei carabinieri del luogo, che invia subito la sua relazione all'autorità procedente.

Sezione II

DELLE NULLITÀ

Art. 300. Nullità non sanabili.

Le nullità stabilite dall'articolo 185 (ora 178) del codice di procedura penale non possono essere sanate in alcun modo. Esse possono essere dedotte in ogni stato e grado del procedimento, e devono anche essere dichiarate d'ufficio.

Titolo IV

DELLA ISTRUZIONE.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Sezione I

DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE.

§ 1

DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE

Art. 301. Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salva la disposizione dell'articolo 415, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente:

- 1) dai comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie Forze armate;
- 2) dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'articolo 221 (ora 57) del codice di procedura penale.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

Art. 302. Subordinazione della polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell'articolo precedente esercitano le loro attribuzioni sotto la direzione del procuratore generale militare della Repubblica e del procuratore militare della Repubblica, osservate le disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica.

Art. 303. Arresti, ispezioni o perquisizioni.

Quando devono procedere ad arresti, ispezioni o perquisizioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, militare od ordinaria, osservano le norme speciali stabilite dagli articoli 310 e 327.

Art. 304. Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica.

Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare della Repubblica.

Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.

Art. 305. Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare.

Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale, o che ricsano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligenemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.

§ 2

DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA

Art. 306. Assunzione di atti di polizia giudiziaria.

Il procuratore militare della Repubblica può procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.

Art. 307. Assistenza del cancelliere.

Il procuratore militare della Repubblica, in tutti gli atti che compie, è assistito dal cancelliere.

Sezione II

DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO

§ 1

DELL'ARRESTO

Art. 308. Arresto in flagranza.

Dell'arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle Forze armate dello Stato.

Art. 309. Arresto fuori dei casi di flagranza.

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 74 del 19 marzo 1985.)

Art. 310. Arresto in luoghi privati o in stabilimenti non dipendenti dall'autorità militare.

Se, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria militare, si deve procedere, in case o altri luoghi privati, ovvero in stabilimenti non dipendenti dall'Autorità militare, all'arresto di imputati soggetti alla giurisdizione militare, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare vi procedono direttamente.

Art. 311. Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'autorità militare.

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorità militare, l'Autorità giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorità militare, la quale è tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 312. Provvedimenti del procuratore militare della Repubblica.

Il procuratore militare della Repubblica, appena l'arrestato è stato posto a sua disposizione, procede all'interrogatorio, e, se ritiene che ricorre alcuno dei casi indicati nei due primi commi dell'articolo 389 o nell'articolo 390 del codice di procedura penale, ordina che sia posto in libertà.

§ 2

DEI MANDATI

Art. 313. Casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 314. Casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 315. Determinazione della pena agli effetti degli articoli precedenti.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 316. Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 317. Casi nei quali può emettersi mandato di comparizione o di accompagnamento; successiva emissione del mandato di cattura.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 318. Esecuzione dei mandati.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

§ 3

DELLA CUSTODIA CAUTELARE

Art. 319. Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; Inoppugnabilità dell'ordinanza relativa.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 320. Provvedimenti relativi alla durata della custodia cautelare.

Il regolamento giudiziario militare stabilisce i provvedimenti diretti a evitare la durata eccessiva della custodia cautelare, e ad accertare le responsabilità del ritardo nella definizione dei procedimenti penali.

Art. 321. Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

§ 4

DELLA LIBERTÀ PROVVISORIA

Art. 322. Casi nei quali la libertà provvisoria è ammessa.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 323. Momento in cui può concedersi la libertà provvisoria: cauzione o malleveria.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Capo II

§ 2

DELLA ISTRUZIONE FORMALE.

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 324. Casi in cui è obbligatoria l'istruzione formale.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 325. Attività e delegazioni del giudice istruttore militare.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 326. Vigilanza del procuratore militare della Repubblica sulla istruzione.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Sezione II

DISPOSIZIONI SPECIALI.

§ 1

DELLE ISPEZIONI, DELLE PERQUISIZIONI E DEGLI ESPERIMENTI GIUDIZIALI

Art. 327. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'autorità militare da parte del giudice istruttore militare.

Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla autorità militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 328. Esperimenti giudiziari.

Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 (ora 219) del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziari che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.

DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI

Art. 329. Nomina del perito.

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 330. Consulenti tecnici.

(Abrogato).

Art. 331. Incapacità o incompatibilità del perito.

Oltre i casi di incompatibilità o incapacità del perito o del consulente tecnico, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.

Art. 332. Termine per la presentazione della relazione del perito.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini il parere del perito non può essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non può superare la durata di due mesi. Questo termine può essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare della Repubblica. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 (ora 231) del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.

§ 3

DEGLI INTERPRETI

Art. 333. Nomina dell'interprete.

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 334. Incapacità o incompatibilità dell'interprete.

Oltre i casi d'incapacità o d'incompatibilità dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non può prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.

§ 4

DEL SEQUESTRO PER IL PROCEDIMENTO PENALE

Art. 335. Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorità militare.

Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dall'Autorità

militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

Al sequestro si procede alla presenza dell'autorità militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore autorità militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Art. 336. Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio (1).

(1) Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 256 del codice di procedura penale.

Art. 337. Nomina del custode delle cose sequestrate.

Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 (ora 259) del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi è nominato senza obbligo di cauzione.

§ 5

DEI TESTIMONI

Art. 338. Segreto professionale.

(Disposizione da ritenere non più valida).

Art. 339. Segreto d'ufficio.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Sezione III

DELLA CHIUSURA DELLA ISTRUZIONE
FORMALE

Art. 340. Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 341. Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 342. Sentenza di incompetenza.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 343. Ordinanza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 344. Sentenza di proscioglimento.

Nel caso di proscioglimento, è ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza già provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale e di questo codice.

Art. 345. Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello.

(Disposizione da ritenere non più applicabile).

Art. 346. Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore.

La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 347. Notificazione della sentenza del giudice istruttore.

(Abrogato).

Art. 348. Impugnazione della sentenza istruttoria.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 349. Assenza dell'imputato.

Se l'imputato non si è potuto arrestare, o è evaso prima della ordinanza di rinvio a giudizio, questa è notificata nei modi stabiliti dal codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, è posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa è trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra.

Capo III

DELLA ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 350. Casi in cui si procede con istruzione sommaria.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 351. Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore.

(Disposizione da ritenere non più applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

Art. 352. Requisiti formali della richiesta di citazione a giudizio.

La richiesta del procuratore militare della Repubblica per la citazione di un militare a giudizio contiene, in

aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.

Capo IV

DELLA RIAPERTURA DELL'ISTRUZIONE

Art. 353. Riapertura dell'istruzione e procedimento relativo.

La riapertura della istruzione è ammessa nei casi stabiliti dal codice di procedura penale, ed è regolata dalle disposizioni del codice stesso.

Titolo V

DEL GIUDIZIO

Capo I

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO

Sezione I

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE

Art. 354. Scelta del difensore: avvertimento da parte del cancelliere.

(Abrogato).

Art. 355. Nomina d'ufficio del difensore all'imputato latitante.

(Abrogato).

Art. 356. Notificazione della nomina del difensore e facoltà di questo. Consulente tecnico.

(Abrogato).

Art. 357. Sanatoria delle nullità verificatesi nella istruzione.

(Abrogato).

Art. 358. Fissazione del dibattimento e notificazione dell'avviso relativo.

Il presidente fissa il giorno e l'ora del dibattimento. L'avviso del giorno e dell'ora fissati per il dibattimento è notificato all'imputato e al difensore. Se l'imputato non è detenuto, la notificazione gli è fatta nei modi stabiliti, per la citazione dei testimoni, dagli articoli 298 e 299.

Il termine per comparire non può essere minore di cinque giorni, osservate le disposizioni dell'articolo 183 (ora 174) del codice di procedura penale.

Sezione II

DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 359. Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facoltà del difensore; eccezioni di nullità.

(Abrogato).

Art. 360. Requisiti del decreto di citazione. Nullità. Notificazione.

Il decreto di citazione a giudizio contiene:

- 1) le generalità dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;
- 2) la identificazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia;
- 3) la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.

Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.

Il decreto di citazione è nullo nei casi indicati nell'articolo 412 (ora 429, comma 2 e 555, comma 2) del codice di procedura penale.

Il decreto di citazione è notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI AI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE FORMALE E AI PROCEDIMENTI CON ISTRUZIONE SOMMARIA

Art. 361. Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullità.

1° (Comma da ritenere non più applicabile).

2° Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.

Art. 362. Esame di testimoni prossimi a partire in navigazione.

Quando sia necessario procedere all'esame di un testimone prossimo a partire in navigazione, il presidente, sull'istanza delle parti o anche d'ufficio, può disporre che la deposizione sia ricevuta anche prima dell'apertura del dibattimento, delegando all'uopo il giudice istruttore del tribunale militare o l'autorità giudiziaria ordinaria.

La deposizione, in questo caso, è ricevuta con giuramento.

Art. 363. Notificazione all'imputato estraneo alle Forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici.

Le notificazioni all'imputato estraneo alle Forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.

Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.

Capo II

DEL DIBATTIMENTO E DELLA SENTENZA

Art. 364. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, per le udienze, per gli atti del dibattimento e per la sentenza, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative al giudizio davanti ai tribunali, con le modificazioni e aggiunte stabilite dalle sezioni seguenti.

Sezione I

DEL DIBATTIMENTO

Art. 365. Comparizione dell'imputato.

Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente.

In nessun caso l'imputato può chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza (1).

Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale (2).

(1) Il primo e secondo comma sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi.

(2) Il richiamo va, ora, riferito al nuovo codice di procedura penale.

Art. 366. Rinvio del dibattimento a tempo indeterminato.

Nel caso di rinvio del dibattimento a tempo indeterminato, il nuovo dibattimento è richiesto e stabilito e la citazione è eseguita secondo le disposizioni del capo primo di questo titolo.

In conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, il giudice può valersi di tutte le facoltà e il pubblico ministero e le parti private possono esercitare tutti i diritti a essi spettanti nel corso degli atti preliminari al giudizio, eccettuati quei diritti per i quali si sia già verificata la decadenza. Gli atti preveduti dagli articoli 415 e 416 (ora 468) e 417 (ora 508) del codice di procedura penale rimangono validi rispetto al nuovo dibattimento, se le parti non li rinnovano.

Art. 367. Reati commessi in udienza; giudizio immediato.

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

Art. 368. Decisione sulle eccezioni di nullità verificatesi nell'istruzione.

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

Art. 369. Letture permesse di deposizioni testimoniali.

Oltre le deposizioni testimoniali indicate nell'articolo 462 (ora 511-513) del codice di procedura penale, possono essere lette al dibattimento anche le deposizioni ricevute a norma dell'articolo 362 di questo codice.

Sezione II

DELLA SENTENZA

Art. 370. Deliberazione della sentenza.

(Devono intendersi applicabili le corrispondenti disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

Art. 371. Requisiti formali della sentenza.

Oltre i requisiti formali richiesti dall'articolo 474 (ora 546) del codice di procedura penale, la sentenza contiene:

- 1) il nome, il cognome e il grado dei giudici che l'hanno deliberata, e l'indicazione dell'arma o corpo a cui appartengono;
- 2) la indicazione del grado dell'imputato militare e del corpo o della nave a cui appartiene.

Art. 372. Decisione di astenersi dal pronunciare condanna.

Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

Art. 373. Risarcimento del danno.

Con la sentenza di condanna, l'imputato è condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.

Il giudizio di liquidazione del danno è promosso davanti al giudice civile competente (1).

Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale è divenuta irrevocabile, questa ha autorità di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento.

Tuttavia, il giudice civile può conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

(1) Per i primi due commi, è intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 78/1989).

Sezione III

DEL PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

Art. 374. Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione.

Il processo verbale del dibattimento è compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve contenere la menzione:

- 1) del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;
- 2) del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;
- 3) della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalità.

Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

Capo III

DEI GIUDIZI SPECIALI

Art. 375. Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto.

Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

Sezione I

DEL GIUDIZIO IN CONTUMACIA

Art. 376. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per il giudizio in contumacia davanti ai tribunali militari, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al giudizio contumacia davanti ai tribunali, salve le disposizioni dell'articolo 349 di questo codice e quelle degli articoli seguenti.

Art. 377. Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia.

(Dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 469 del 9 ottobre 1990).

Art. 378. Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso.

Quando si è proceduto in contumacia, la sentenza è notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle ordinanze di rinvio a giudizio, ed è soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio. Il ricorso può proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.

Sezione II

DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Art. 379. Casi e procedura del giudizio direttissimo.

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale).

Art. 380. Atti del giudizio direttissimo.

Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, è fissato per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 381. Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo.

(Si osservano le disposizioni contenute nel nuovo codice di procedura penale).

Sezione III

DEL GIUDIZIO PER DECRETO (1).

(1) Disposizioni da ritenere, in parte, non più applicabili.

Art. 382. Casi del giudizio per decreto (1).

Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche:

1) nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1 e 7 dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento (2);

2) nei procedimenti per i reati indicati nel n. 3 dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreché il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno,

ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento (2);

3) in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

Il procedimento per decreto non è ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 (ora 459) del codice di procedura penale.

(1) La Corte costituzionale, con ord. 07.07.1988, n. 902, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, sollevata in riferimento all'art. 25, comma 1, Cost., perché, per quanto si riferisce al P.M., è escluso che l'art. 382 attribuisca ad esso facoltà di scelta del giudice.

(2) L'originario art. 264 è stato abrogato dall'art. 8 della legge 23.03.1956, n.167; vedasi ora il nuovo testo a pagina 120.

Art. 383. Poteri del presidente o del giudice relatore delegato.

Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

Può anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perché l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Art. 384. Requisiti formali del decreto penale. Opposizione.

Il decreto di condanna contiene:

- 1) il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;
- 2) le generalità dell'imputato, e, se questi è militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;
- 3) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;
- 4) l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;
- 5) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione;
- 6) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- 7) la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

Copia del decreto, insieme, quando è il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 (ora 660) del

codice di procedura penale, è notificata all'imputato, con avvertimento che ha facoltà di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 385. Procedimento relativo all'opposizione.

(Si osservano le disposizioni del nuovo codice di procedura penale).

Art. 386. Denuncia del decreto penale per annullamento.

Il procuratore generale militare della Repubblica, quando abbia notizia che è stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, può, prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento.

Si provvede in camera di consiglio, e, se viene pronunciata la revoca del decreto, viene ordinata la trasmissione degli atti al procuratore militare della Repubblica competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.

Capo IV

DEL RICORSO PER ANNULLAMENTO

Sezione I

DEI CASI NEI QUALI SI PUÒ RICORRERE

Art. 387. Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari (1).

Art. 388. Ricorso dell'imputato (1).

Art. 389. Termine per la presentazione del ricorso (1).

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

Sezione II

DEL RICORSO, DEL PROCEDIMENTO RELATIVO E DELLA SENTENZA

Art. 390. Dichiarazione di ricorso (1).

Art. 391. Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato (1).

Art. 392. Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso (1).

Art. 393. Avviso al difensore (1).

Art. 394. Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti (1).

Art. 395. Deliberazione e sentenza (1).

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art.6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

Art. 396. Annullamento senza rinvio (1).

Art. 397. Annullamento con rinvio (1).

Art. 398. Esclusione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso (1).

Art. 399. Limite dell'applicazione della pena nel giudizio di rinvio (1).

(1) Disposizioni da ritenere, nel loro complesso, non più applicabili (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

Sezione III

DEL RICORSO STRAORDINARIO CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Art. 400. Casi di ricorso. Presentazione dei motivi (1).

(1) Disposizione da ritenere non più applicabile (art. 6 legge 7 maggio 1981, n. 180).

Capo V

DELLA REVISIONE

Art. 401. Norma generale.

Le sentenze dei tribunali militari sono sottoposte a revisione nei casi e in conformità del codice di procedura penale.

Titolo VI

DELLA ESECUZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 402. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Salvo quanto è stabilito da questo titolo, per la esecuzione delle sentenze dei tribunali militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Art. 403. Pluralità di condanne per il medesimo fatto.

Agli effetti del ragguaglio delle pene, a termini dell'articolo 579 (ora 669) del codice di procedura penale, nel caso di più sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare è equiparata a quella della reclusione.

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 404. Esecuzione della condanna alla pena di morte.

(Abrogato dalla legge 13 ottobre 1994, n. 589).

Art. 405. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare.

I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.

Art. 406. Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice ordinario.

Le sentenze di condanna a pene detentive, pronunciate dall'autorità giudiziaria ordinaria contro militari in servizio permanente alle armi, le quali non importino la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite a cura dell'autorità giudiziaria militare, a richiesta del procuratore della Repubblica o del pretore, diretta al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare del luogo nel quale trovasi il detenuto, o il corpo a cui il condannato appartiene, o il dipartimento al quale è ascritta la nave su cui il condannato è imbarcato.

Insieme con la richiesta, sono trasmessi copia della sentenza di condanna, copia del provvedimento di sostituzione di pena a norma dell'articolo 63, e l'ordine di traduzione dal carcere giudiziario, ove eventualmente il condannato sia detenuto.

Il procuratore militare della Repubblica designa lo stabilimento penale militare, in cui il condannato deve essere tradotto per scontarvi la pena, e il comandante del corpo dispone per l'invio del condannato allo stabilimento designato.

Art. 407. Sostituzione di pena.

Se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

Art. 408. Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena.

Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perché sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identità della medesima, il procuratore militare della Repubblica del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione.

Quando riconosce che l'arrestato non è il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identità è dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.

Il procuratore militare della Repubblica, per gli atti preveduti dal comma precedente, può delegare il pretore del luogo dove è avvenuto l'arresto.

Si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione.

Art. 409. Ufficio militare di sorveglianza.

1) L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

2) Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

3) Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, numero 663.

4) I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5) Con decreto del presidente della Corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale.

Art. 410. Esecuzione di pene pecuniarie.

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare della Repubblica provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Art. 411. Esecuzione di pene accessorie.

La degradazione, la rimozione, la sospensione dal grado e la sospensione dall'impiego sono eseguite dall'autorità militare nei modi stabiliti dalle leggi speciali e dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il pubblico ministero provvede per l'annotazione nella scheda del casellario giudiziale delle pene accessorie, che, a norma del codice penale e della legge penale militare, conseguono a una condanna, e di quelle applicate provvisoriamente.

Art. 412. Riabilitazione.

Il tribunale militare di sorveglianza, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

Capo III

**DEI PROVVEDIMENTI PATRIMONIALI
RELATIVI
ALLE COSE SEQUESTRATE PER IL
PROCEDIMENTO PENALE**

Art. 413. Contestazione sulla proprietà delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario.

In caso di contestazione circa la proprietà delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo IV

ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Art. 414. Applicazione delle norme del codice di procedura penale.

Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale.

E' escluso il ricorso per revisione.

Titolo VII

**DELLA PROCEDURA DEI TRIBUNALI
MILITARI DI BORDO.**

Art. 415. Istruzione preliminare (1).

(1) *I Tribunali militari di bordo sono stati soppressi, per il tempo di pace, dall'art. 8 legge 7 maggio 1981, n° 180.*

(2)

Art. 416. Atti di polizia giudiziaria in territorio estero (1).

Art. 417. Decisione del comandante sui risultati della istruzione preliminare (1).

Art. 418. Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza (1).

Art. 419. Rinvio diretto a giudizio (1).

Art. 420. Ordine di procedere alla istruzione (1).

Art. 421. Atti della istruzione (1).

Art. 422. Atti da compiersi in territorio estero (1).

Art. 423. Chiusura della istruzione (1).

Art. 424. Inoppugnabilità delle sentenze istruttorie (1).

Art. 425. Riapertura della istruzione (1).

Art. 426. Atti preliminari al giudizio (1).

Art. 427. Dibattimento; sentenza; processo verbale di dibattimento (1).

Art. 428. Esecuzione delle sentenze; sospensione; proposte di grazia (1).

Art. 429. Giudizio in contumacia (1).

Art. 430. Ricorso per annullamento (1).

Art. 431. Revisione (1).

Art. 432. Sostituzione di pene e revoca della sospensione condizionale della pena (1).

(1) *I Tribunali militari di bordo sono stati soppressi, per il tempo di pace, dall'art.8 legge 7 maggio 1981, n° 180.*

Titolo VIII

DELLA ESTRADIZIONE

Art. 433. Estradizione dall'estero.

Se occorre chiedere a uno Stato estero l'extradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare della Repubblica ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare della Repubblica informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.